

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 37 DEL 09-11-2019

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE - OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI DI ESSERE MUNITI OVVERO DI AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15.11.2019 AL 15.04.2020

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico, in particolar modo lungo la strada comunale che conduce in località Camporotondo;

Considerato che tali fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;

Dato atto che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

Ravvisata la necessità, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, di dover prescrivere che tutti i veicoli che circolano lungo la suddetta strada, siano muniti di **speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei;**

Visto l'art. 6, comma 4°, lettera e) e comma 14°, ovvero l'art. 7, comma 1°, lettera a) e comma 14° del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16.01.13;

Visto il D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che intendono transitare lungo la strada comunale Cappadocia - Camporotondo, per tutto il periodo compreso tra il **15 novembre e il 15 aprile, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei** (comunque adeguate per il tipo di veicoli in uso).

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati, sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 / Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 / Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni di aderenza sul fondo stradale.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale, posta all'inizio della strada sopra citata.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 4°, lettera e) e comma 14°, ovvero dall'art. 7, comma 1°, lettera a) e comma 14° del C.d.S.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR – Regione Abruzzo, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si comunica che Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Ten. Paolo Ronci, presso l'Ufficio di Polizia Locale di Cappadocia, tel. 0863 670178.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

*Il Responsabile del Servizio
Ten. Ronci Paolo*